



COMUNE di CETARA

PROVINCIA di SALERNO

C.so Umberto I, n. 47 – 84010 CETARA –
Tel 089 262911 Fax 089 262912 - www.cetara.asmenet.it
pec: info.cetara@asmepec.it

DECRETO SINDACALE N. 3 DEL 5 APRILE 2024

OGGETTO	NOMINA DEL PRESIDENTE E DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE "CETARA SERVIZI E SVILUPPO" PER IL TRIENNIO 2024/2026.
----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO:

- che l'art. 114 del D.lgs. n. 267/2000 dispone che l'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale, e che Organi dell'azienda sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti;
- che il Consiglio Comunale di Cetara con la deliberazione n. 31 del 13.10.2017 ha approvato ed autorizzato la trasformazione eterogena della società "CETARA SERVIZI E SVILUPPO UNIPERSONALE S.R.L.", nella diversa forma giuridica di Azienda Speciale Consortile "CETARA SERVIZI E SVILUPPO";
- che con la citata deliberazione si è proceduto, altresì, ad approvare sia lo Statuto disciplinante il funzionamento dell'Azienda Speciale, sia il Piano di trasformazione;
- che, come risulta dal verbale di assemblea della predetta società ricevuto dal Notaio Malinconico, rep.n. 77482 racc. n..37453, in data 27.10.2017, è stata deliberata e attuata la suddetta trasformazione eterogena;
- che la suddetta Azienda Speciale ha sede in Via Porto Box 4 – 84010 CETARA (SA), iscritta al Registro Imprese di SALERNO 04488070659N. REA 371018;

VISTI:

- l'art. 60 dello Statuto Comunale, il quale stabilisce quanto segue:
 1. *Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.*
 2. *Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.*

3. *Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.*”;

- lo statuto dell’Azienda Speciale, ed in particolare:

- l’ art 7 il quale dispone che: 1. Sono organi dell’Azienda:
 - a) - L’Assemblea Consortile o socio unico;
 - b) – L’ Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - d) - Il Direttore Generale
 - e) - L’Organo di Revisione.
- L’art 10 secondo il quale i membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, saranno nominati dall’assemblea consortile in proporzione ai trasferimenti, escluso il fondo di dotazione, effettuati nell’anno precedente. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere Comunale ai sensi della vigente normativa ma non debbono ricoprire le cariche di consigliere comunale, assessore o revisore dei conti. Non possono inoltre essere nominati Consiglieri di Amministrazione coloro che sono in lite con l’Azienda o con l’Ente partecipante, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori o i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento, di imprese, Enti o Istituzioni esercenti attività concorrenti con quelle esercitate dall’Azienda.
- L’art 11, il quale dispone che il Consiglio di amministrazione ovvero l’Amministratore unico dura in carica di norma tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili per un massimo di due mandati. Il Consiglio di Amministrazione ovvero l’Amministratore unico uscente permangono in carica con pienezza dei propri poteri sino all’insediamento del nuovo, cosa che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina, mediante seduta appositamente convocata;
- L’art 8, in base al quale l’Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti partecipanti, nella persona del Sindaco.

- che la suddetta Azienda Speciale è partecipata esclusivamente e interamente dal Comune di Cetara e pertanto non è costituita l’Assemblea consortile ma il socio unico, in persona del Sindaco del Comune di Cetara;

DATO ATTO che l’Azienda Speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” partecipata interamente dal Comune di Cetara, è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri, compreso il Presidente, e precisamente:

- Luigi Massimo, componente e Presidente;
- Alfonso Mauro Grillo, componente;
- Valeria Criscuolo, componente;

PRESO ATTO che l’attuale Consiglio di Amministrazione ha scadenza al 31.12.2023;

DATO ATTO che occorre provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Presidente del CDA dell’Azienda Speciale per il prossimo triennio 2024/2026, al fine di garantire la necessaria operatività dell’Azienda e dell’Ente stesso;

ATTESA la propria competenza a procedere alla nomina dei componenti del nuovo Cda e del nuovo Presidente del Cda dell'Azienda Speciale, in forza degli artt. 10, comma 2, e 8, comma 1, del vigente Statuto dell'Azienda stessa;

VISTO l'art. 11 del vigente Statuto dell'Azienda stessa;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni di disponibilità a ricoprire le predette cariche per il triennio 2024/2026 e precisamente da parte di:

- Dott. Francesco Giordano per la carica di componente e Presidente (prot. n. 3499/2024);
- Dott.ssa Federica Covarelli per la carica di componente (prot. n. 3511/2024);
- Sig. Alfonso Di Crescenzo per la carica di componente (prot. n. 3637/2024);

tutti generalizzati in atti;

ESAMINATE le predette candidature e ritenute le stesse idonee;

RITENUTO di nominare i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente per il triennio 2024/2026 secondo la composizione suindicata, sussistendo i requisiti previsti dalla normativa;

RICORDATO che, a mente dell'art. 16 dello Statuto aziendale, la carica di membro del consiglio di amministrazione è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente (art. 6, comma 2 del D.L n.70 del 2010). I rimborsi sono a carico del bilancio Aziendale.

PRESO ATTO:

- che il sopra citato art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recita quanto segue: «*A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società».*

- che seguito della norma di interpretazione autentica posta dall'art. 35, comma 2-bis, d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, tra gli organi collegiali la cui partecipazione è gratuita non sono compresi i collegi dei revisori dei conti e sindacali.

PRESO ATTO che in ordine alle limitazioni contenute nell'art. 6, comma 2, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 - consistenti nell'obbligo di garantire la gratuità degli incarichi conferiti ai membri degli organi amministrativi di vertice delle aziende speciali che ricevono contributi dallo Stato – la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione N. 9/SEZAUT/2019/QMIG del 28.5.2019, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

«1) il principio della gratuità degli incarichi ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali, di cui all'art. 6, comma 2, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica nei confronti delle aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano ricevuto “contributi a carico delle finanze pubbliche”;

2) la nozione di “contributi a carico delle finanze pubbliche” di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, non comprende il conferimento del capitale di dotazione iniziale, né le erogazioni a titolo di contratto di servizio;

3) qualora sia corrisposto un compenso ai componenti del consiglio di amministrazione delle aziende speciali di cui all'art. 114 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, non beneficiarie di “contributi a carico delle finanze pubbliche”, trova applicazione la decurtazione di cui all'art. 1, comma 554, l. 27 dicembre 2013, n. 147, nelle ipotesi ivi richiamate (titolarità di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione e conseguimento di un risultato economico negativo nei tre esercizi precedenti)».

DATO ATTO che:

- all'Azienda speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” è stato erogato il capitale di dotazione da non retrocedere;
- l'Azienda speciale è destinataria del corrispettivo per il servizio reso;
- l'Azienda speciale non è beneficiaria di altri contributi pubblici.

CONSIDERATO che alla luce della vigente normativa in materia e del principio di diritto sopra richiamato espresso dalla Corte dei Conti, sussistono nel caso di specie i requisiti per prevedere un compenso a favore degli amministratori dell'Azienda speciale;

RITENUTO, in particolare:

- di riconoscere a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” un compenso mensile onnicomprensivo netto pari ad euro 900,00 a carico del bilancio dell'Azienda speciale, determinato avendo riguardo agli impegni derivanti dalle Convenzioni attualmente in essere e che, pertanto, sarà rideterminato nel caso di modifiche o risoluzioni delle Convenzioni medesime;
- di demandare agli uffici comunali competenti a predisporre tutte le eventuali variazioni di bilancio e statutarie necessarie ai fini dell'attuazione;

In virtù delle attribuzioni di amministrazione del Sindaco, derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e statutarie sopra descritte;

NOMINA

Il nuovo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale “Cetara Servizi e Sviluppo” per il triennio 2024/2026 nelle persone dei seguenti componenti:

- il Dott. Francesco Giordano, generalizzato in atti, componente;
- la Dott.ssa Federica Covarelli, generalizzato in atti, componente;

- il Dott. Alfonso Di Crescenzo, generalizzato in atti, componente;

NOMINA

quale Presidente del CdA dell'Azienda speciale "Cetara Servizi e Sviluppo", per il triennio 2024/2026, il Dott. Francesco Giordano.

RICONOSCE

a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Cetara Servizi e Sviluppo" un compenso mensile onnicomprensivo netto pari ad euro 900,00, a carico del bilancio dell'Azienda speciale, determinato avendo riguardo agli impegni derivanti dalle Convenzioni attualmente in essere e che, pertanto, sarà rideterminato nel caso di modifiche o risoluzioni delle Convenzioni medesime;

DEMANDA

agli uffici comunali competenti di predisporre tutti i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione di quanto disposto con il presente decreto;

DISPONE

Che la durata della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, unitamente alla nomina del Presidente, decorre dall'insediamento del CdA - che deve avvenire entro dieci giorni dalla nomina - fino al 31.12.2026.

Il presente provvedimento verrà comunicato al Consiglio comunale, nella prima seduta utile.

Il presente provvedimento viene notificato ai destinatari e pubblicato all'albo pretorio on line per 15 gg consecutivi e nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale.

II SINDACO

Dott. Fortunato Della Monica

Per accettazione:

Cetara, _____
